



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sezione Civile

Il Giudice dell'esecuzione

vista l'istanza depositata in data 7.04.2023 nell'interesse del Comune di Milazzo, che ha chiesto la correzione dell'ordinanza del 26 gennaio 2018 che, nel dichiarare l'estinzione della procedura, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alla cancellazione della trascrizione pignoramento, indicando tuttavia erroneamente gli estremi di detta formalità in luogo di quelli corretti;

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare;

considerato che, come si evince dalla corrispondente nota, l'atto di pignoramento notificato in danno del Comune di Milazzo è stato trascritto in data 23.12.2010, ai nn. 40827 reg. gen. e n. 26958 reg. part. e che l'ordinanza del 26.01.2018 riporta dei dati diversi da quelli evincibili in atti; ritenuto che trattasi di mero errore materiale che può essere emendato in questa sede;

P.Q.M.

dispone che, a correzione dell'ordinanza del 26 gennaio 2018, ove è scritto "ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alla cancellazione del pignoramento del 28 settembre 2011 n. 29143 R.G. e n. 4300 R.P., come da nota in atti." si legga e si intenda "ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alla cancellazione del pignoramento del 23 dicembre 2010, n. 40827 R.G. e n. 26958 R. P., come da nota in atti.";

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 7/04/2023.

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Anna Smedile